

REGOLAMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Presidenza della Camera dello Statodellarte ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione. Le sue disposizioni si conformano e non possono in alcun caso modificare o alterare quelle della Costituzione.

Art. 2 – Natura della Presidenza

La Presidenza della Camera è organo collegiale di rappresentanza, proposta e coordinamento. Opera in spirito democratico, esercitando le proprie funzioni in forma collegiale, a servizio della Camera e dell'intera comunità dello Statodellarte. Riconosce nella Formula trinamica della Creazione il principio ispirativo del confronto al proprio interno e nelle relazioni con gli altri organismi.

La Presidenza è assistita dal Segretariato generale dello Statodellarte, istituito da Cittadellarte ai sensi dell'articolo 65 della Costituzione. Il Segretariato generale dipende da Cittadellarte sul piano gestionale e organizzativo, che ne sostiene il funzionamento e ne cura gli aspetti datoriali. Le attività che il Segretariato generale svolge per lo Statodellarte sono di titolarità esclusiva di quest'ultimo e si conformano agli indirizzi della Presidenza della Camera. Il Segretariato non può intraprendere o omettere attività per lo Statodellarte se non in conformità con gli indirizzi della Presidenza. Cittadellarte mette a disposizione le risorse adeguate allo svolgimento dei compiti del Segretariato, nei limiti della propria disponibilità.

Art. 3 – Composizione e Codice Etico

La Presidenza è composta ai sensi dell'articolo 52 della Costituzione da un numero dispari di componenti compreso tra cinque e undici, nel rispetto della rappresentanza delle categorie di organismi previste, della parità di genere e della presenza di diritto dei due rappresentanti indicati da Cittadellarte. La nomina di ciascun membro è effettiva con l'accettazione del Codice Etico della Presidenza. La mancata accettazione o la violazione del Codice Etico determina l'immediata decadenza.

CAPO II – MANDATO E SOSTITUZIONI

Art. 4 – Nomina, durata e rinnovo del mandato

Nella fase transitoria, ai sensi dell'articolo 89 della Costituzione, per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della Costituzione – che coincide con l'apertura della seduta inaugurale della Camera – la Presidenza è costituita dai componenti indicati da Cittadellarte e presentati nel corso della seduta stessa. Nelle sedute successive alla prima, su richiesta di almeno un quinto dei componenti della Camera o della Presidenza stessa, è consentito integrare altri componenti nella Presidenza attraverso la procedura ordinaria, fino al limite massimo di componenti fissato dall'articolo 52 della Costituzione.

Fatta eccezione per il periodo regolato dalla norma transitoria, la Camera nomina la Presidenza, con il metodo del consenso ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione. Qualora dopo la seconda iterazione il consenso non sia raggiunto, la nomina è determinata con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. La nomina rispetta i criteri di composizione di cui al precedente articolo 3 e diviene effettiva con l'accettazione del Codice Etico della Presidenza.

La Presidenza resta in carica per tre anni dalla nomina. I membri uscenti possono essere rinominati. Alla scadenza, la Camera procede alla nomina della nuova Presidenza nella prima seduta utile; la Presidenza uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento della nuova.

Art. 5 – Cessazione anticipata

Il singolo membro cessa anticipatamente dal mandato per dimissioni, per perdita della qualità in virtù della quale era stato nominato, per decadenza ai sensi dell'articolo 52 della Costituzione, ovvero a seguito di pronuncia del Collegio dei Garanti. Le dimissioni sono comunicate per iscritto alla Presidenza e hanno effetto immediato.

Art. 6 – Sostituzioni

In caso di cessazione anticipata di uno o più membri, la Camera provvede alla sostituzione nella prima seduta utile, nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 3. I membri subentranti restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato della Presidenza. Per i due rappresentanti di diritto, la sostituzione è effettuata da Cittadellarte.

CAPO III – IL RETTORE DELLA PRESIDENZA**Art. 7 – Nomina e funzioni del Rettore**

Al proprio insediamento, e con metodo del consenso, la Presidenza nomina al proprio interno un Rettore della Presidenza ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, per un periodo stabilito al momento della nomina e comunque non superiore alla scadenza del mandato della Presidenza.

Il Rettore è primo tra pari. Non esercita autorità gerarchica sugli altri membri né poteri operativi propri. Le sue funzioni hanno carattere rappresentativo e di coordinamento e si esauriscono in: rappresentare la Presidenza nelle relazioni esterne, istituzionali e cerimoniali, su mandato collegiale; convocare e moderare i lavori interni della Presidenza, curandone l'ordine e l'unitarietà; favorire la formazione del consenso tra i membri, esercitando una funzione di equilibrio nelle posizioni divergenti; curare i rapporti con Cittadellarte per l'assistenza messa a disposizione ai sensi dell'articolo 65 della Costituzione.

La gestione operativa delle materie di competenza della Presidenza non spetta al Rettore ed è distribuita tra i suoi membri con le deleghe di cui all'articolo 10.

Art. 8 – Cessazione del Rettore

Il Rettore cessa dalla funzione per scadenza del periodo di nomina, per dimissioni dalla funzione, per cessazione dal mandato di membro della Presidenza, ovvero per revoca decisa dalla Presidenza con il consenso dei membri o, in caso di mancato consenso e per motivate ragioni, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Cessato il Rettore, la Presidenza procede senza indugio a nuova nomina con la procedura di cui all'articolo 7.

CAPO IV – FUNZIONAMENTO COLLEGIALE**Art. 9 – Sedute, convocazione e metodo decisionale**

La Presidenza si riunisce con la cadenza necessaria al regolare esercizio delle proprie funzioni, e comunque almeno ogni due mesi, nonché ogniqualvolta lo richieda il Rettore o almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è trasmessa dal Segretariato generale con almeno sette giorni di anticipo, indicando data, modalità di partecipazione e ordine dei lavori. Le sedute sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti, anche da remoto. Il Segretario o la Segretaria generale dello Statodellarte partecipa alle riunioni con diritto di parola. Le decisioni sono assunte con il metodo del consenso ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione. Qualora dopo la seconda iterazione il consenso non sia raggiunto, si ricorre al voto a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dal presente Regolamento e dalla Costituzione.

Art. 10 – Deleghe interne e incarichi temporanei

Ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, la Presidenza può attribuire deleghe al proprio interno per la cura di specifiche materie o aree di attività, ivi compresi i rapporti con la Camera, i rapporti con le

Ambasciate e il Collegio delle Ambasciate, i rapporti con i Forum e i Cantieri, le domande di adesione, le Mappe e i Registri, le relazioni istituzionali e i Programmi Speciali. Le deleghe sono attribuite con il metodo del consenso e revocabili con la stessa procedura. Il delegato riferisce periodicamente alla Presidenza ed agisce nei limiti del mandato ricevuto. La Presidenza può inoltre, occasionalmente e per finalità determinate, conferire incarichi temporanei a cittadini attivamente partecipanti alla vita dello Statodellarte.

Art. 11 – Documentazione delle decisioni

Di ogni seduta della Presidenza è redatto un verbale sintetico, a cura del Rettore con l'assistenza messa a disposizione da Cittadellarte. Il verbale riporta i componenti presenti, l'ordine dei lavori trattato, le decisioni assunte e il metodo con cui sono state assunte. I verbali sono conservati nell'archivio dello Statodellarte e resi accessibili ai membri della Camera. Le decisioni che producono effetti verso terzi sono comunicate ai destinatari per i tramite più idonei.

CAPO V – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 12 – Rappresentanza dello Statodellarte

La Presidenza rappresenta lo Statodellarte nelle relazioni internazionali, pubbliche e istituzionali, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione. Si mette in relazione con le Ambasciate e i Forum competenti laddove si tratti di temi specifici da questi trattati. Indica al proprio interno i due rappresentanti membri di diritto del Collegio delle Ambasciate.

Art. 13 – Lavori della Camera

Assistita dal Segretariato generale dello Statodellarte, la Presidenza convoca e coordina i lavori della Camera dello Statodellarte ai sensi dell'articolo 60 della Costituzione e nel rispetto del Regolamento della Camera. Elabora e avanza le proposte per le determinazioni della Camera sulle materie e le nomine cui questa è competente, ai sensi dell'articolo 61. Cura l'elaborazione dei documenti, degli atti di riepilogo e del rendiconto da sottoporre alla valutazione della Camera, ivi compresi il piano d'azione, il rendiconto annuale e la relazione annuale sullo Statodellarte.

Art. 14 – Ambasciate e domande di adesione

La Presidenza approva l'istituzione delle Ambasciate, conferendo la carica di Ambasciatore o Ambasciatrice ai sensi dell'articolo 62 della Costituzione, salvi i casi di riconoscimento automatico. In caso di mancato accordo tra i suoi componenti, la decisione è rimessa alla Camera. La Presidenza riceve, esamina ed eventualmente accetta le domande di adesione allo Statodellarte conformi ai criteri approvati dalla Camera, ai sensi dell'articolo 63, salvi i casi di accettazione automatica previsti dalla Costituzione.

Art. 15 – Mappe, Registri, Archivi e assistenza di Cittadellarte

La Presidenza assicura l'integrazione, l'aggiornamento e la pubblicazione delle Mappe prodotte dai Forum, la tenuta dei Registri e la corretta conservazione degli Archivi, in conformità con gli indirizzi della Camera e ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione. Per lo svolgimento dei propri compiti si avvale dell'assistenza, anche organizzativa, messa a disposizione da Cittadellarte ai sensi dell'articolo 65.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento, elaborato da Cittadellarte e consegnato allo Statodellarte ai sensi delle disposizioni transitorie della Costituzione, entra in vigore con la seduta inaugurale della Camera, contestualmente all'entrata in vigore della Costituzione. È successivamente modificabile dalla Camera con la procedura di cui all'articolo 56 della Costituzione, su proposta della Presidenza. Le modifiche non possono in alcun caso modificare o alterare le disposizioni della Costituzione.